

**CONVENZIONE PER UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER SERVIZIO DI
ANALISI DEI MATERIALI ARCHIVISTICI BIBLIOGRAFICI E ICONOGRAFICI
RIFERIBILI ALLA TORRE E TRASFERIMENTO SU MAPPA (2D) DEGLI INTERVENTI
ESEGUITI SULLA TORRE, E MAPPATURA DEL DEGRADO DEI MATERIALI E DEL
QUADRO FESSURATIVO TRAMITE ANALISI ESEGUITA SU RILIEVO
FOTOGRAMMETRICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE
GARISENDA**

TRA

Comune di Bologna, Settore Edilizia Pubblica, con sede legale in Bologna, alla Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna - CF. 01232710374 rappresentato dall'Arch. Manuela Faustini Fustini;(di seguito indicata come "Comune" o, indistintamente, come "Parte")

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di ARCHITETTURA rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Fabrizio Ivan Apollonio; (di seguito indicata come "Dipartimento" , indistintamente, come "Parte"); (entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti")

PREMESSO CHE:

l'Università di Bologna e il Comune di Bologna attraverso i propri rappresentanti legali hanno stipulato in data 24/02/2024 un Accordo Quadro, approvato dal Comune di Bologna con Delibera di Giunta P.G. 60962/2024 finalizzato ad instaurare un rapporto non episodico di collaborazione scientifica nell'ambito delle attività connesse al restauro e consolidamento della torre Garisenda e che esso costituisce riferimento alla presente convenzione per quanto non esplicitamente indicato;

l'Accordo Quadro, di cui al precedente paragrafo, prevede la possibilità di stipulare convenzioni attuative tra i singoli Dipartimenti dell'Università e settori del Comune al fine di ottenere un quadro diagnostico conoscitivo esaustivo per la progettazione del restauro e del consolidamento della torre Garisenda e per il monitoraggio del loro comportamento a tempi medi e lunghi;

il Comune di Bologna e l'Università collaborano storicamente, già dal 1972, al monitoraggio delle torri Garisenda e Asinelli, attraverso convenzioni specialistiche e accordi continuativi tesi alla lettura e interpretazione dei dati restituiti da un articolato sistema di strumenti di lettura delle deformazioni e degli spostamenti delle torri;

il Comune di Bologna, con Delibere di Giunta P.G. 59236/2024 e 137139/2024 ha dato vita ad un gruppo di lavoro incaricato di individuare le linee guida di un progetto di restauro e consolidamento della torre, previa la sua messa in sicurezza provvisoria, sulla cui base si procederà alla progettazione definitiva di consolidamento e restauro;

è quindi necessario disporre di tutta la documentazione utile per la definizione degli interventi progettuali definitivi di consolidamento e restauro, che riguardano la conservazione dei materiali e il consolidamento strutturale;

è quindi opportuno integrare i rapporti di collaborazione affidando all'Università l'esecuzione di attività di analisi e indagini tecnico-scientifiche, nonché la produzione di documenti di sintesi tra i dati disponibili e quelli che emergeranno durante il corso delle indagini, in grado di collegare strettamente gli aspetti archivistico documentali a quelli fisico geometrici della torre, il tutto finalizzato a quanto detto al punto precedente;

l'Università, attraverso il suo Dipartimento, possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi descritta all'art. 1 della presente Convenzione;

il Comune intende, pertanto, affidare all'Università – la quale opera *ratione materiae* ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione attraverso il Dipartimento di Architettura (di seguito indicato come "Dipartimento") – le attività di analisi e di indagini tecnico-scientifiche descritte all'art.1 della presente Convenzione;

nel caso specifico, il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e analisi e indagini tecnico scientifiche, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ai fini della presente convenzione, i termini di cui in seguito avranno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi, quando non diversamente disposto:

"Prestazione di servizi": l'attività di prestazione di servizi descritta all'art. 1 della presente Convenzione;

"Responsabile della Prestazione di servizi": il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell'altra Parte per quanto concerne l'esecuzione della presente Convenzione;

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

Il Comune affida al Dipartimento, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione delle attività di analisi e indagini tecnico-scientifiche.

Attività:

1. analisi dei materiali archivistici bibliografici e iconografici riferibili alla torre e trasferimento su mappa (2D) degli interventi eseguiti sulla torre,
2. riordino dei dati già acquisiti;
3. prima mappatura del degrado dei materiali tramite analisi eseguita su rilievo fotogrammetrico;
4. mappatura del quadro fessurativo a partire dal rilievo laser scanner messo a disposizione dal Comune di Bologna a seguito di sottoscrizione di altra convenzione e trasposizione del quadro su elaborati anch'essi messi a disposizione dal Comune di Bologna a seguito di sottoscrizione di altra convenzione
5. definizione dei modi di trasferimento delle informazioni sui grafici di rilievo

Verranno forniti grafici in formato digitale e pdf e tabelle di riferimento alla documentazione schedata, congiuntamente a una relazione di dettaglio.

Il Comune di Bologna si riserva di utilizzare i rilievi effettuati nell'ambito della presente convenzione, potendoli rendere disponibili anche al gruppo di esperti nominato per individuare le linee guida del progetto di restauro e consolidamento e/o ai progettisti.

Si riserva inoltre la possibilità di utilizzare i dati utili per la predisposizione del modello matematico, necessario per la definizione degli interventi di consolidamento e per il monitoraggio a tempi medi e lunghi del comportamento della torre. Per tale attività il dipartimento di architettura fornirà il supporto necessario.

Art. 2 (Responsabili della prestazione dei servizi)

Il Comune designa quale Responsabile dei servizi l'arch. Manuela Faustini Fustini.

Il Dipartimento designa quale Responsabile dei servizi il prof. arch. Marco Pretelli e la Prof.ssa Leila Signorelli;

Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile della Ricerca come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Il Dipartimento potrà ricorrere, nell'ambito della presente convenzione, anche alla collaborazione di personale altamente qualificato, il tutto previo accordo e con il supporto del Comune di Bologna.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sottoscritto fra Comune di Bologna e Università degli Studi in data 07/02/2024, il coordinamento dei rapporti fra i gruppi interni dell'Alma Mater Studiorum e la trasmissione dei dati e le relative analisi elaborate dall'Ateneo verso il Comune di Bologna e le richieste di nuove indagini e nuove elaborazioni inoltrate dal Comune di Bologna verso l'Alma Mater Studiorum, sono assunti dal prof. Francesco Ubertini.

Art. 3 (Personale)

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione l'Università potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca,

borsisti, collaboratori) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della Analisi e indagini tecnico scientifiche.

In considerazione delle caratteristiche della Analisi e indagini tecnico scientifiche, il Dipartimento si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

Il personale del Dipartimento che si rechi presso i locali del Comune per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine il Comune si impegna affinché al personale del Dipartimento impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 4 - Modalità e luogo di esecuzione della ricerca

Le attività di ricerca saranno svolte prevalentemente presso la sede del Dipartimento.

Le attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca saranno messe a disposizione dal Dipartimento.

Art. 5 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed avrà la durata di 12 mesi.

Tempi per la consegna degli elaborati:

- quadro fessurativo e mappatura del degrado: 60 giorni
- mappatura interventi pregressi sulla torre e relazione su analisi dei materiali archivistici- 1° step 90 giorni
- Consegna completa 300 giorni

Eventuale documentazione utile per la predisposizione del modello matematico, potrà essere consegnata anche per stralci successivi, qualora se ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

Art. 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

Il Comune si impegna a versare all'Università per l'esecuzione della Analisi e indagini tecnico scientifiche un Corrispettivo pari a € 62.000 oltre a IVA come dovuta per legge così ripartiti (al netto dell'IVA):

Il Corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal Comune, a fronte dell'emissione di regolare fattura elettronica, in n. tranches di pagamento così suddivise:

- 20.000€ +IVA alla consegna del quadro fessurativo e mappatura del degrado
- 42.000€ + IVA alla scadenza della presente Convenzione

I pagamenti sono disposti nei termini suddetti, accertato il rispetto delle prescrizioni previste nella presente convenzione.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Comune comunicherà i seguenti dati da inserire in fattura: Codice IPA, Impegno, Codice beneficiario, CIG.

Le fatture dovranno necessariamente contenere:

- L'indicazione del numero di conto corrente bancario dedicato (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del servizio l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

In base all'art. 31 del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione della convenzione, l'Amministrazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento sul conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica: 37200 IBAN esteso del conto di Tesoreria Unica: IT08N0100003245240300037200.

Nessuna variazione o modifica alla convenzione può essere introdotta dall'Università, se non è disposta dal Dirigente della U.I. Edilizia Pubblica e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Responsabile scientifico effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, secondo quanto previsto dall'art. 309 del D.P.R. 207/2010.

Il tempo utile per dare ultimato il servizio è fissato 12 mesi (dodici mesi), decorrenti dalla data della firma della convenzione.

L'Amministrazione si riserva di concedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali proroghe.

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 co.2 D.Lgs. 36/2023 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.

In considerazione della comprovata solidità dell'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 117 co. 14 è previsto l'esonero della garanzia definitiva.

Art. 7 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione.

L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 (Riservatezza)

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 9 (Proprietà intellettuale)

Il Comune di Bologna potrà disporre liberamente dei risultati dell'attività di cui alla presente convenzione.

Nel caso di pubblicazione dei risultati in ambito tecnico-scientifico il Comune di Bologna s'impegna a citare espressamente il Dipartimento.

Il Dipartimento non potrà essere citato in documenti diversi da quelli tecnico-scientifici e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

E' fatta salva la possibilità del Dipartimento di utilizzare i risultati conseguiti nel corso dell'attività per pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni e seminari, previo autorizzazione da parte del comune di Bologna e citando il Comune stesso.

Le Parti convengono che dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione non è previsto il conseguimento di risultati brevettabili. Nel caso in cui ciò accadesse, la proprietà degli stessi sarà definita in accordo fra le Parti, con atto separato.

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, se non previa autorizzazione dell'altra Parte.

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente alla decorrenza del presente contratto e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo contratto è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 1 del presente accordo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in

ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione futura con diverso accordo fra le stesse.

3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 10 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici i quali dovranno, entro 30 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

Articolo 11 trattamento dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla Convenzione ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

Il Comune di Bologna autorizza il Dipartimento a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Convenzione tra cui, in via esemplificativa: tema della consulenza, nominativo del committente, valore economico della Convenzione.

Art. 11 (Registrazione e spese)

La presente convenzione è sottoscritta in modalità digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26 aprile 1986, a carico della Parte interessata.

L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento di architettura e al versamento all'Erario provvede l'Università di Bologna ai sensi del DM 17/06/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica.

Art. 12 (Risoluzione della convenzione)

L'Amministrazione ha il diritto di risolvere la presente convenzione per gravi inadempimenti, irregolarità (anche irregolarità contributive) o ritardi gravi

nell'esecuzione di quanto stabilito o per reati accertati secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Articolo 13 – Recesso

13.1 Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dalla presente Convenzione, con preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC. Il recesso ha effetto solo per l'avvenire e non incide sulla parte di lavoro già eseguito.

13.2 Nel caso di recesso esercitato dal Comune, questi corrisponderà al Dipartimento quanto dovuto per le attività di Ricerca già svolte, nonché l'importo delle spese già sostenute e/o impegnate dalla stessa.

13.3 Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dal Dipartimento prima dell'inizio dell'attività di consulenza, l'Università restituirà il corrispettivo già ricevuto.

Nel caso di recesso esercitato dal Dipartimento ad attività già in parte svolta e accettata dal Committente, il Dipartimento restituirà la parte di Corrispettivo ricevuto in eccesso rispetto a quello maturato per le attività già eseguite.

Articolo 14 - Responsabilità delle Parti

Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.

Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, durante l'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione.

Articolo 15 -Normativa anticorruzione e Codice Etico e di Comportamento

Le parti, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, si impegnano a leggere, osservare e rispettare le normative in materia di anticorruzione, nonché quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e di Comportamento e dalle norme di legge.

Art 16 - Controversie

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le parti stabiliscono e convengono che il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il foro di Bologna.

Articolo 17– Comunicazioni/recapiti

Ogni comunicazione relativa alla Convenzione o comunque connessa con l'esecuzione della stessa dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per il Committente: ediliziapubblica@pec.comune.bologna.it

Per il Dipartimento:

La variazione dei recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Bologna, ____/____/_____
Per il Dipartimento
Prof. Fabrizio Apollonio

Per il Comune
arch. Manuela Faustini Fustini